



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

COPIA

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

DATA 09/05/2015

N. 21

Oggetto:

AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI CONSIGLIO N. 61 DEL 28/11/2009 E N. 6 DEL 12/02/2011 RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 8.10.2009 N. 22 E SS.MM.II. COSIDDETTA "PIANO CASA"

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di maggio, alle ore 09:38, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, seduta ordinaria, 1a convocazione. Assume la presidenza il Dott. GRUFI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ORTENZI ANNA .

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina scrutatori i Consiglieri: BALEANI ANTONIO, BIAGIOLA ALESSANDRO, MARINELLI ANDREA

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Funzione	Presenza / Assenza
FIORDOMO FRANCESCO	Sindaco	Assente
BALEANI ANTONIO	Consigliere	Presente
BARTOLI SERGIO	Consigliere	Assente
BERTINI SABRINA	Consigliere	Presente
BIAGIOLA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CASTAGNARI LUCA	Consigliere	Assente
FABRACCIO ENRICO	Consigliere	Presente
GALASSI GIACOMO	Consigliere	Presente
GALGANO FRANCA MARIA	Consigliere	Assente
GIACONI SIMONE	Consigliere	Assente
GRUFI MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GUZZINI CARLOTTA	Consigliere	Presente
MARIANI ANTONELLA	Consigliere	Presente
MARINELLI ANDREA	Consigliere	Presente
ORTOLANI SUSANNA	Consigliere	Assente
SCORCELLI MIRCO	Consigliere	Presente
SIMONI GIANFILIPPO	Consigliere	Presente

Consiglieri Presenti n.11.

Consiglieri Assenti n.6

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell'argomento sono riportate all'interno della deliberazione.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno

OMISSIS

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica Arch. Maurizio Paduano, relativa all'aggiornamento degli atti relativi alle disposizioni della L.R. 8.10.2009 n. 22 e ss.mm.ii. cosiddetta "Piano Casa" all'interno del territorio Comunale:

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI CONSIGLIO N. 61 DEL 28/11/2009 E N. 6 DEL 12/02/2011 RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 8.10.2009 N. 22 E SS.MM.II. COSIDDETTA "PIANO CASA"**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- la Regione Marche ha approvato la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" pubblicata sul BUR Marche n. 96 del 15.10.2009;

- tale normativa, conosciuta come "Piano casa", costituisce l'attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia;

- l'obiettivo della legge regionale è di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell'attività edilizia diretta all'ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica;

- ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. 22/2009 il Consiglio comunale in data 28/11/2009 ha approvato la delibera n. 61 con la quale ha fissato le limitazioni e le deroghe ai parametri edilizi previsti all'art. 4 della stessa legge nonché l'ammontare della monetizzazione delle aree da destinare agli standard urbanistici;

- successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 19 del 30/12/2010 alla L.R. 22/2009, il Comune ha aggiornato la disciplina dell'applicabilità del cosiddetto Piano Casa, approvando la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12/02/2011 e relativi allegati costituiti da:

- Tav. 1 - Planimetria Generale Ambiti di Applicazione - scala 1:10.000,
- Ambito del "Colle dell'Infinito", nei limiti di quanto stabilito dai seguenti elaborati:
 - a) Sistema Insediativo - Definizione degli ambiti di tutela;
 - b) Sistema Insediativo - Norme Tecniche di Attuazione;
 - c) Sistema Insediativo - Sintesi tipologie di intervento sugli edifici;
 - d) Tav. 2 - Categorie di Intervento;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

CIÒ PREMESSO:

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014 è entrata in vigore la Variante Generale al PRG in adeguamento al P.T.C. , pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 12/06/2014, recependo i rilievi imposti dalla Provincia di Macerata con D.G.P. n. 106/2014;

Dato atto, inoltre, che il Comune ha provveduto ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del suddetto P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 29, comma 9, della L.R. 26/1992;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare quanto disciplinato in materia di "Piano Casa" con la Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2001, sia alla luce del subentrato strumento urbanistico generale sia al fine di consentire una piena applicabilità di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 22/2009, introducendo ulteriori possibilità di deroghe come di seguito riportate:

- a) in riferimento all'art. 36 delle NTA del PRG che dispone il reperimento di parcheggi privati e privati di uso pubblico, si consente:
- la deroga al reperimento dei parcheggi privati per le sole residenze senza necessità della monetizzazione dei parcheggi privati sia nel caso di cambio d'uso dell'esistente che nel caso di nuova costruzione per ampliamento, in applicazione della L.R. 22/09;
 - il reperimento dei parcheggi privati di uso pubblico (per le destinazioni d'uso che lo richiedono) o in caso di impossibilità la monetizzazione dei parcheggi privati di uso pubblico secondo le tariffe vigenti stabilite con Delibera di Giunta n. 44 del 10/03/2015 "Determinazione costi di cessione e monetizzazione di aree, opere e diritti edificatori - Tariffe anno 2015" e successive modifiche;
- si specifica che per gli immobili con destinazione ad uso commerciale di media e grande struttura viene fatta salva la dotazione di standard imposta dalla normativa regionale e statale in materia di commercio, che dovrà in ogni caso essere reperita;
- b) ridurre la perimetrazione del fronte sud-ovest dell'ambito denominato "Colle dell'Infinito", riportandolo in linea con il confine dell'area che il P.R.G. vigente sottopone alla disciplina del Piano Attuativo denominato P.P. "Colle dell'Infinito";
- c) confermare, all'interno dell'Ambito del "Colle dell'Infinito" limitatamente alla tutela di secondo grado e per i soli edifici individuati con la categoria "D" (edifici di recente edificazione o edifici non catalogati come A, B, o C), l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 22/09 estendendo la premialità dell'ampliamento dal 20% al 40%, così come previsto per legge;
- d) consentire, agli edifici catalogati "B1 - Edifici di media rilevanza", all'interno dell'Ambito del "Colle dell'Infinito" e limitatamente alla tutela di secondo grado, l'aumento di volumetria anche in presenza di standard igienico-sanitari ottimali, mantenendo il limite dimensionale precedentemente stabilito con la delibera consiliare n. 6/2011;

Dato atto che, a seguito dell'entrata in vigore del P.R.G. adeguato al P.P.A.R. e al P.T.C. e dell'avvenuto adeguamento degli elaborati tecnici e cartografici ai rilievi della Provincia di Macerata, la vincolistica del territorio comunale è esplicitata negli elaborati dello strumento urbanistico generale, e pertanto la "Tav. 1 - Planimetria Generale Ambiti di Applicazione - scala 1:10.000" approvata con Delibera Consiliare n. 6/2011, è superata e dunque non più valida;

Richiamato altresì il parere della Regione Marche prot. n. 443912 del 26/06/2012 (parere 274/2012) che conferma la possibilità per i Comuni di rimodulare le deroghe ai parametri urbanistico-edilizi già individuati o di prevedere ulteriori deroghe ai fini della piena applicabilità della L.R. 22/2009 e ss.mm.ii.;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Ritenuto infine di confermare tutte le altre disposizioni e deroghe già stabilite con il predetto Atto di Consiglio Comunale n. 6 del 12/02/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE
di deliberare quanto segue:

- 1) le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'aggiornamento degli ambiti di applicabilità della L.R. n. 22/2009 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, secondo quanto di seguito specificato;
 - a) modificare l'ambito del "Colle dell'Infinito" nel perimetro sud-ovest in linea con il confine dell'area che il P.R.G. vigente sottopone alla redazione del Piano Particolareggiato "Colle dell'Infinito", con i criteri stabiliti dai seguenti elaborati:
 - Sistema Insediativo - Definizione degli ambiti di tutela;
 - Sistema Insediativo - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Sistema Insediativo - Sintesi tipologie di intervento sugli edifici;
 - Tav. 2 - Categorie di Intervento;
 - b) di confermare che nell'ambito dei crinali è impedita l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 22/2009 "Interventi di demolizione e ricostruzione" agli immobili con destinazione non residenziale (art. 2 commi 4 e 5 della predetta L.R. 22/2009);
 - c) di stabilire che per gli interventi ubicati in zona storica individuati dai Piani Particolareggiati del Centro Storico, dal P.P.1 Castelnuovo, dal P.P.2 Mercato e dal P.P. Montefiore si conferma quanto già disciplinato e in particolare si prescrive quanto segue:
 - gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, si applicano solo agli edifici di nuova costruzione realizzati su aree libere del centro storico successivamente al 1° gennaio 1950. Per l'individuazione delle aree libere del centro storico dove sono stati realizzati nuovi edifici dopo il 1° gennaio 1950 si farà riferimento alle mappe catastali di impianto del 1937 e all'archivio comunale delle licenze edilizie;
 - per gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'art. 1 - bis della L.R. 22/2009, come modificata dalla L.R. 19/2010, l'applicazione del comma 3, nell'ambito del centro storico è limitata alla sola realizzazione di lucernari in copertura delle dimensioni massime di mq. 0.80 ciascuno in numero tale da garantire quanto previsto dal D.M. 05/07/1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali) e comunque di superficie non superiore ad 1/8 della superficie di ogni vano;
 - d) di stabilire che per gli interventi sugli edifici ubicati in zona agricola di P.R.G. si conferma quanto specificato nelle delibere richiamate in premessa e in particolare si prescrive quanto segue:
 - gli edifici individuati ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. g), della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, sui quali non sono ammessi gli interventi previsti dalla stessa legge sono quelli classificati di categoria "A" ai sensi degli artt. 28 e 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G. e individuati negli elaborati grafici dello stesso P.R.G.;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, non sono inoltre consentiti per gli edifici residenziali ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895;
 - per gli interventi sugli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950, di cui all'art. 1 comma 5, della L.R. n. 22/2009, l'intervento dovrà essere attuato nel rispetto delle tradizionali tecniche di trasformazioni edilizie rurali come individuate nella pubblicazione edita dal Comune di Recanati nel marzo 1985 "Le analisi per la Pianificazione del Territorio Agricolo" alle pag. da 49 a 60;
 - sono esclusi dall'applicazione della L. R. n. 22/2009 gli immobili ubicati nelle zone disciplinate dall'Art. 18 Sottozona D1.4 - Zona Agricola e dall'Art. 19 Sottozona D2.4 delle N.T.A. del vigente P.R.G.
- e) di confermare le deroghe ai seguenti ulteriori parametri urbanistico-edilizi come introdotte con le precedenti Delibere Consiliari in premessa citate:
- deroga dalle distanze di cui all'art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale;
 - deroga dalle distanze dai confini disciplinate dalle N.T.A. del P.R.G., nonché dalle NTA di altri strumenti urbanistici attuativi, previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti;
 - deroga dalle distanze dai fabbricati disciplinate dalle N.T.A. del P.R.G. fermo restando che non sono comunque derogabili i limiti di altezza e distanza tra fabbricati di cui al D.M. 1444/1968 art.li 8 e 9 e alle prescrizioni del Codice Civile;
 - nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della L.R. 22/09 e ss.mm.ii. ha per oggetto un immobile ubicato su area confinante con area avente destinazione urbanistica a Verde Pubblico di cui all'art. 37 delle NTA del PRG, il distacco minimo è ridotto a m. 2,00 nei limiti del D.M. 1444/1968, del Codice della Strada e norme di legge inderogabili;
 - come stabilito dall'art. 2 comma 7 della L.R. 22/2009 e ss.mm.ii. per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge non si osserva il limite di m. 20,00 per le distanze dai confini, precisando che qualora la distanza dal confine sia inferiore a m. 5,00, ciò potrà essere autorizzato solo previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti;
 - deroga dalle distanze dalle strade esistenti o di progetto imposte dalle N.T.A. del P.R.G. o da altri strumenti urbanistici, specificando che qualora la distanza dell'ampliamento dalla strada sia inferiore a 5 metri, la porzione in ampliamento non potrà avanzare rispetto al fronte del fabbricato esistente; è fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 22/09 e ss.mm.ii. per gli ampliamenti all'esterno del centro abitato;
 - deroga dalle distanze delle nuove costruzioni dagli edifici classificati "A" imposte dall'art. 28 comma 4 delle N.T.A. del P.R.G.;
- f) di derogare all'indice di permeabilità imposto dalle NTA del PRG o richiesto da altri strumenti urbanistici attuativi, sempre nel rispetto delle verifiche richieste dalla L.R. 22/2011 e dalla D.G.R. 53/2014 e ss.mm.ii.;
- g) di stabilire in riferimento all'art. 36 delle NTA del PRG che dispone il reperimento di parcheggi privati e privati di uso pubblico, quanto segue:
- la deroga al reperimento dei parcheggi privati per le sole residenze senza necessità della monetizzazione dei parcheggi privati sia nel caso di cambio



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- d'uso dell'esistente che nel caso di nuova costruzione per ampliamento, in applicazione della L.R. 22/09;
- il reperimento dei parcheggi privati di uso pubblico (per le destinazioni d'uso che lo richiedono) o in caso di impossibilità la monetizzazione dei parcheggi privati di uso pubblico secondo le tariffe vigenti stabilite con Delibera di Giunta n. 44 del 10/03/2015 "Determinazione costi di cessione e monetizzazione di aree, opere e diritti edificatori - Tariffe anno 2015" e successive modifiche;
 - per gli immobili con destinazione ad uso commerciale di media e grande struttura di vendita viene fatta salva la dotazione di standard imposta dalla normativa regionale e statale in materia di commercio che dovrà essere reperita;
- 3) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che la Tav. 1 - Planimetria Generale Ambiti di Applicazione - scala 1:10.000 allegata alla Delibera di Consiglio n. 6/2011 è superata dal presente atto e pertanto non più valida;
- 4) designare quale responsabile del procedimento amministrativo e dell'esecuzione del presente atto il Dirigente dell'Area Tecnica Dott. Arch. Maurizio Paduano.

Recanati, 05/05/2015

f.to Il dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Maurizio Paduano

.....

Esaminato il sopra richiamato documento istruttorio;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di farle integralmente proprie;

Dato atto che l'argomento in questione è stato esaminato dalla Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente il giorno 8 maggio 2015;

Richiamato il prescritto parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che, come da precedente deliberazione consiliare n. 19 in seduta odierna, l'illustrazione dell'argomento in oggetto si svolge in forma unificata con quella dei precedenti punti all'ordine del giorno (deliberazioni consiliari nn . 19 e 20, in seduta odierna);

Udito l'intervento del Consigliere Bertini e del Dirigente dell'Area Tecnica Arch. Paduano;

Udito per dichiarazione di voto il Consigliere Bertini;

Con voti favorevoli n. 9 (Biagiola, Galassi, Guzzini, Mariani, Marinelli, Scorcelli, Simoni, Fabbraccio, Grufi), astenuti n. 2 (Baleani, Bertini) espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 9 (Biagiola, Galassi, Guzzini, Mariani, Marinelli, Scorcelli, Simoni, Fabraccio, Grufi), astenuti n. 2 (Baleani, Bertini) espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'aggiornamento degli ambiti di applicabilità della L.R. n. 22/2009 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, secondo quanto di seguito specificato:
 - a) modificare l'ambito del "Colle dell'Infinito" nel perimetro sud-ovest in linea con il confine dell'area che il P.R.G. vigente sottopone alla redazione del Piano Particolareggiato "Colle dell'Infinito", con i criteri stabiliti dai seguenti elaborati:
 - Sistema Insediativo - Definizione degli ambiti di tutela;
 - Sistema Insediativo - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Sistema Insediativo - Sintesi tipologie di intervento sugli edifici;
 - Tav. 2 – Categorie di Intervento;
 - b) di confermare che nell'ambito dei crinali è impedita l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 22/2009 "Interventi di demolizione e ricostruzione" agli immobili con destinazione non residenziale (art. 2 commi 4 e 5 della predetta L.R. 22/2009);
 - c) di stabilire che per gli interventi ubicati in zona storica individuati dai Piani Particolareggiati del Centro Storico, dal P.P.1 Castelnuovo, dal P.P.2 Mercato e dal P.P. Montefiore si conferma quanto già disciplinato e in particolare si prescrive quanto segue :
 - gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, si applicano solo agli edifici di nuova costruzione realizzati su aree libere del centro storico successivamente al 1° gennaio 1950. Per l'individuazione delle aree libere del centro storico dove sono stati realizzati nuovi edifici dopo il 1° gennaio 1950 si farà riferimento alle mappe catastali di impianto del 1937 e all'archivio comunale delle licenze edilizie;
 - per gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'art. 1 – bis della L.R. 22/2009, come modificata dalla L.R. 19/2010, l'applicazione del comma 3, nell'ambito del centro storico è limitata alla sola realizzazione di lucernari in copertura delle dimensioni massime di mq. 0.80 ciascuno in numero tale da garantire quanto previsto dal D.M. 05/07/1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico – sanitari principali dei locali) e comunque di superficie non superiore ad 1/8 della superficie di ogni vano;
 - d) di stabilire che per gli interventi sugli edifici ubicati in zona agricola di P.R.G. si conferma quanto specificato nelle delibere richiamate in premessa e in particolare si prescrive quanto segue:
 - gli edifici individuati ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. g), della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, sui quali non sono



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- ammessi gli interventi previsti dalla stessa legge sono quelli classificati di categoria "A" ai sensi degli artt. 28 e 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G. e individuati negli elaborati grafici dello stesso P.R.G.;
- gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, non sono inoltre consentiti per gli edifici residenziali ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895;
 - per gli interventi sugli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950, di cui all'art. 1 comma 5, della L.R. n. 22/2009, l'intervento dovrà essere attuato nel rispetto delle tradizionali tecniche di trasformazioni edilizie rurali come individuate nella pubblicazione edita dal Comune di Recanati nel marzo 1985 "Le analisi per la Pianificazione del Territorio Agricolo" alle pag. ne da 49 a 60;
 - sono esclusi dall'applicazione della L. R. n. 22/2009 gli immobili ubicati nelle zone disciplinate dall'Art. 18 Sottozona D1.4 – Zona Agricola e dall'Art. 19 Sottozona D2.4 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- e) di confermare le deroghe ai seguenti ulteriori parametri urbanistico-edilizi come introdotte con le precedenti Delibere Consiliari in premessa citate:
- deroga dalle distanze di cui all'art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale;
 - deroga dalle distanze dai confini disciplinate dalle N.T.A. del P.R.G., nonché dalle NTA di altri strumenti urbanistici attuativi, previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti;
 - deroga dalle distanze dai fabbricati disciplinate dalle N.T.A. del P.R.G. fermo restando che non sono comunque derogabili i limiti di altezza e distanza tra fabbricati di cui al D.M. 1444/1968 art.li 8 e 9 e alle prescrizioni del Codice Civile;
 - nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della L.R. 22/09 e ss.mm.ii. ha per oggetto un immobile ubicato su area confinante con area avente destinazione urbanistica a Verde Pubblico di cui all'art. 37 delle NTA del PRG, il distacco minimo è ridotto a m. 2,00 nei limiti del D.M. 1444/1968, del Codice della Strada e norme di legge inderogabili;
 - come stabilito dall'art. 2 comma 7 della L.R. 22/2009 e ss.mm.ii. per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge non si osserva il limite di m. 20,00 per le distanze dai confini, precisando che qualora la distanza dal confine sia inferiore a m. 5,00, ciò potrà essere autorizzato solo previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti;
 - deroga dalle distanze dalle strade esistenti o di progetto imposte dalle N.T.A. del P.R.G. o da altri strumenti urbanistici, specificando che qualora la distanza dell'ampliamento dalla strada sia inferiore a 5 metri, la porzione in ampliamento non potrà avanzare rispetto al fronte del fabbricato esistente; è fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 22/09 e ss.mm.ii. per gli ampliamenti all'esterno del centro abitato;
 - deroga dalle distanze delle nuove costruzioni dagli edifici classificati "A" imposte dall'art. 28 comma 4 delle N.T.A. del P.R.G.;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- f) di derogare all'indice di permeabilità imposto dalle NTA del PRG o richiesto da altri strumenti urbanistici attuativi, sempre nel rispetto delle verifiche richieste dalla L.R. 22/2011 e dalla D.G.R. 53/2014 e ss.mm.ii.;
- g) di stabilire in riferimento all'art. 36 delle NTA del PRG che dispone il reperimento di parcheggi privati e privati di uso pubblico, quanto segue:
- la deroga al reperimento dei parcheggi privati per le sole residenze senza necessità della monetizzazione dei parcheggi privati sia nel caso di cambio d'uso dell'esistente che nel caso di nuova costruzione per ampliamento, in applicazione della L.R. 22/09;
 - il reperimento dei parcheggi privati di uso pubblico (per le destinazioni d'uso che lo richiedono) o in caso di impossibilità la monetizzazione dei parcheggi privati di uso pubblico secondo le tariffe vigenti stabilite con Delibera di Giunta n. 44 del 10/03/2015 "Determinazione costi di cessione e monetizzazione di aree, opere e diritti edificatori – Tariffe anno 2015" e successive modifiche;
 - per gli immobili con destinazione ad uso commerciale di media e grande struttura di vendita viene fatta salva la dotazione di standard imposta dalla normativa regionale e statale in materia di commercio che dovrà essere reperita;
- 3) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che la Tav. 1 – Planimetria Generale Ambiti di Applicazione – scala 1:10.000 allegata alla Delibera di Consiglio n. 6/2011 è superata dal presente atto e pertanto non più valida;
- 4) designare quale responsabile del procedimento amministrativo e dell'esecuzione del presente atto il Dirigente dell'Area Tecnica Dott. Arch. Maurizio Paduano;
- 5) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
F.to Dott. Paduano Maurizio

Lì, 05/05/2015



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. GRUFI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ORTENZI ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Recanati

Reg. n.

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

F.to **IL MESSO COMUNALE**

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 09/05/2015

perché dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ORTENZI ANNA